SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 agosto 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1991, n. 283.

Regolamento concernente determinazione dei comandi e dei reparti territoriali della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 31 marzo 1966, n. 200, che ha modificato l'art. 6 della predetta legge n. 189 del 1959;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, concernente aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1983, n. 456, che stabilisce il numero dei comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza;

Ritenuta la necessità di istituire un nuovo comando di zona ed un comando di nucleo regionale di polizia tributaria in sede di particolare importanza per la lotta alla criminalità organizzata;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 dicembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza sono così determinati:

n. 14 zone;

n. 20 legioni;

n. 12 nuclei regionali di polizia tributaria.

Art. 2.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1983, n. 456, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei Conti il 22 agosto 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 64

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo degli articoli 3 e 6 della legge n. 189/1959 è il seguente:

«Art. 3. — Il Corpo della guardia di finanza è così ordinato:

Comando generale.

Comandi e reparti territoriali:
zone;
legioni;
nuclei di polizia tributaria.

Scuole:
comando scuole;
accademia;
scuola sottufficiali;
legione allievi;
centri di addestramento.

Enti vari:
centri studio;
centri tecnici;
centri logistici;
reparto autonomo centrale;
officine;
magazzini».

«Art. 6 [come sostituito dall'articolo unico della legge 31 marzo 1966, n. 200, poi modificato dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1980, n. 794]. — Ciascuna zona è costituita dal comando, da un numero vario di legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di polizia tributaria. Ciascuna legione è costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unità minori. A decorrere dal corrente anno

accademico 1965-1966 l'Accademia e il comando scuole sono equiparate ai comandi di zona. Il comando scuole ha alla dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori, e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dal comando della legione allievi.

I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.

Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando generale.

Per l'attribuzione del rango di comando di Corpo e per l'individuazione degli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di Corpo si provvede con decreto del Ministro delle finanze.

Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze — Guardia di finanza — e dei contingenti di personale previsti dagli organici».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

91G0325

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 agosto 1991.

Modificazione dell'allegato 4 del decreto ministeriale 9 ottobre 1978 recante il contrassegno per la marchiatura del prosciutto di Parma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 13 febbraio 1990, n. 26, recante norme sulla tutela della denominazione di origine «Prosciutto di Parma», in particolare l'art. 12, comma 2;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1978, con il quale è stato affidato al Consorzio del prosciutto di Parma l'incarico di vigilanza;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1978 con cui sono stati approvati i simboli per la marchiatura del prosciutto di Parma;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1988 con il quale è stato sostituito l'allegato 4 del decreto ministeriale 9 ottobre 1978;

Vista la lettera del 21 maggio 1991 con la quale il Consorzio del prosciutto di Parma ha chiesto la modifica del contrassegno prescritto dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1990, n. 26;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del contrassegno di cui all'allegato 4 del citato decreto ministeriale, allo scopo di consentire l'immediata identificazione delle aziende produttrici attraverso una sigla da riportare sotto il simbolo della corona ducale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 4 del decreto ministeriale 9 ottobre 1978, modificato dal decreto ministeriale 21 novembre 1988, citati nelle premesse, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 26 agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO 4

Contrassegno: costituito da una corona a cinque punte con base ovale in cui è inserita la parola PARMA in caratteri Cable Heavy Stempel; sotto la base ovale sono rapportati tre spazi dove viene apposta la sigla di identificazione aziendale.

91A3863

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 giugno 1991.

Delega al sen. Gianpaolo Bissi della presidenza della commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1991, registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 143, recante delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Gianpaolo Bissi, on. Graziano Ciocia e on. Ugo Grippo;

Ritenuta l'opportunità di delegare al sen. Gianpaolo Bissi, la presidenza della commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta;

Decreta:

La presidenza della commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta è delegata al Sottosegretario di Stato sen. Gianpaolo Bissi.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: MARINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1991
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 45

91A3849

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 aprile 1991.

Modalità di rimborso degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113, con la quale sono state emanate norme per l'aggiornamento della disciplina del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti;

Considerato che il comma 2 dell'art. 9 della predetta legge 29 marzo 1985, n. 113, riconosce ai centralinisti telefonici non vedenti, ai soli fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto;

Ritenuto che il comma 3 dello stesso art. 9 pone il maggior onere derivante dall'applicazione della legge a carico dello Stato;

Vista la circolare n. 32176/4.2.29 del 29 marzo 1985 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, con la quale viene previsto che il rimborso degli oneri da parte dello Stato, in applicazione del comma 3 dell'art. 9, avverrà secondo le modalità e le procedure già adottate, per la corresponsione dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 9 marzo 1972, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione ed il versamento del valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerata la possibilità per lo Stato di avvalersi, per il pagamento del valore capitale degli oneri derivanti dalle maggiori quote di pensione attribuite, della rateazione in ventiquattro semestralità;

Visto il proprio decreto ministeriale 3 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1989 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1989;

Considerata la necessità di differenziare il calcolo del valore capitale in relazione alla diversa normativa prevista per il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti rispetto a quello degli ordinamenti pensionistici del settore pubblico;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 settembre 1972, con il quale è stata data facoltà alle gestioni previdenziali interessate di avvalersi delle modalità e forme previste dai rispettivi ordinamenti per quanto attiene alla riscossione sia degli ordinari contributi di finanziamento che dei crediti derivanti da tale titolo;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1987, con il quale è stata approvata la tariffa e relative istruzioni di applicazione per il calcolo del valore capitale relativo alle maggiori quote di pensione a carico dell'I.N.P.S. derivanti dai benefici combattentistici in applicazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, 8 luglio 1971, n. 541 e 9 ottobre 1971, n. 824;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 3 giugno 1989 concernente: «Modalità di rimborso degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113,

recante norme di aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti», richiamato in premessa, è annullato.

Art. 2.

I maggiori oneri derivanti alle gestioni previdenziali interessate dall'applicazione dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono recuperati dalle gestioni medesime relativamente alla quota di pensione a carico dello Stato secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 febbraio 1987, per il personale iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e alle gestioni esonerative, sostitutive ed integrative della medesima e del decreto 12 gennaio 1972 per il personale iscritto agli altri ordinamenti pensionistici del settore pubblico.

Art. 3.

L'importo delle somme dovute dallo Stato, ai sensi del precedente art. 2, è determinato in valore capitale moltiplicando la maggior quota di pensione corrispondente al periodo figurativo attribuito, per il relativo coefficiente di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale 10 febbraio 1987 e al decreto del Ministro del tesoro 12 gennaio 1972.

Il pagamento delle somme suddette può essere effettuato in ventiquattro rate semestrali posticipate costanti determinate moltiplicando il risultato di cui al comma precedente per il coefficiente fisso 0,05724 di cui all'art. 3 del predetto decreto ministeriale del 12 gennaio 1972.

La rateazione decorre dal semestre successivo a quello in cui cade la data di cessazione dal servizio dei soggetti interessati.

Art. 4.

Il versamento delle semestralità di cui al precedente art. 3 è effettuato a partire dalla data del 1° luglio 1991.

Per ogni partita il primo versamento comprenderà tutte le rate maturate ai sensi dell'ultimo comma del predetto art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1991
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 321

91A3867

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 agosto 1991.

Approvazione dei modelli delle denunce di coltivazione, delle domande di aiuto alla produzione dell'olio di oliva e dei registri di lavorazione delle olive per la campagna olivicola 1991-92 e successive.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune di mercato nel settore delle materie grasse di origine vegetale ed, in particolare, all'istituzione di un aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

Visto il regolamento CEE n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3500/90 del 27 novembre 1990;

Visto il regolamento CEE n. 3061/84, della Commissione, del 31 ottobre 1984, recante modalità applicative dei surrichiamati regolamenti comunitari, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 928/91 del 15 aprile 1991;

Visto il decreto 19 luglio 1989, n. 340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1989, relativo alle modalità applicative del suddetto regolamento CEE n. 3061/84;

Considerata l'opportunità, per esigenze operative dell'A.I.M.A., di approvare nuovi modelli standardizzati delle denunce di coltivazione, delle domande di aiuto e dei registri di lavorazione delle olive per la campagna 1991-92 e successive;

Decreta:

Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, di cui all'art. 5 del sopra richiamato regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966 e successive modificazioni, le denunce di coltivazione, le domande di aiuto per l'olio di oliva ed i registri di lavorazione delle olive relativi alle campagne olivicole 1991-92 e successive, devono essere redatti sui modelli conformi ai fac-simile che si allegano al presente decreto.

L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo - A.I.M.A., provvede alla stampa ed alla messa a disposizione dei modelli di cui al precedente comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1991

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO *A*

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE DELLE SUPERFICI OLIVICOLE

CAMPAGNA

Codice associazione di appartenenza	
N° di protocollo	Cod. identificativo AIMA

IL SOTTOSCRITTO

Cognome e nome o ragione sociale — Data di nascita o di costituzione

Luogo di nascita — Codice fiscale / Partita IVA

Indirizzo (contrada, via piazza e numero civico)

Comune di residenza o sede legale — Prov. — C.A.P.

dichiara che (barrare il quadratino che interessa):

☐ è la prima volta che presenta la denuncia di coltivazione (compilare il quadro sottostante)

☐ le variazioni intervenute, rispetto a quanto precedentemente denunciato, riguardano le seguenti particelle (compilare il quadro sottostante)

Sigla prov	Codice ISTAT comune	COMUNE	DATI CATASTALI					SUPERFICIE			Numero totale piante olivo	N° piante produttive la cui olive sono utilizzate per la produzione di olio	Codice var. prev	Quota % prod. spett.	Codice titolo di poss	Tipo colture	Prime acquisiz	Nuova acquisizione	Alienaz.	Variaz.
			Sezione	Foglio	Partic	Subalt	Partita	Ettari	Are	Cent.										

Consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni non veritiere, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie sopraiornite sono complete e conformi al vero.

Data ..../......../............ Firma dell'olivicoltore .... L'incaricato dell'acquisizione ....

(Per la compilazione vedi retro)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA DI COLTIVAZIONE

Per compilare il modulo scrivere a macchina o in stampatello Nel caso fossero insufficienti le cinque righe della denuncia, spillare insieme più modelli datandoli e firmandoli tutti ed in modo leggibile

E obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per le persone fisiche, e della partita I.V.A per le cooperative, società ed enti vari.

Nelle apposite colonne devono essere inseriti i dati catastali esatti e la superficie delle particelle olivetate

Nella colonna della varietà deve essere indicato il numero corrispondente alla varietà prevalente tra quelle di seguito indicate:

1) Agogia
2) Ascolana
3) Banchera
4) Biancolilla
5) Biancuccia
6) Bosana
7) Calatina
8) Canino
9) Carboncella
10) Caramignara
11) Casaliva
12) Castiglionese
13) Cellina di Nardo
14) Cerasola
15) Cima di Mola
16) Colombara
17) Coratina
18) Cornia
19) Cucco
20) Dolce
21) Dritta
22) Favarol
23) Frantoio
24) Gargnano
25) Gentile
26) Giaraffa
27) Grossa di Gerace
28) Grossa di Cassano
29) Grossaio
30) Intosso
31) Itrana
32) Leccino
33) Maiatica
34) Marzemina
35) Maurino
36) Minnuiara
37) Maraiolo
38) Morchiaio
39) Moresca
40) Mortina
41) Nebbio
42) Nicastrese
43) Nocellara del Belice
44) Nocellara Etnea
45) Ogliara
46) Ogliarola di Avellino
47) Ogliarola Barese
48) Ogliarola Garganica
49) Ogliarola di Lecce
50) Ogliarola Siciliana
51) Ogliarola del Vulture
52) Ogliastro
53) Olianiedda
54) Olieddu
55) Oliva Bianca
56) Oliva di Cergnola
57) Oliva Manna
58) Oliva Minuta
59) Olivastra di Seggiano
60) Olivastro
61) Olivella
62) Olivo da Olio
63) Olivo di Cuglieri
64) Ortice
65) Ottobratica
66) Passalunara
67) Pendolino
68) Peranzana
69) Piantone
70) Pignola
71) Pisciottana
72) Racioppella
73) Ravece o Olivone
74) Razzola
75) Riondella
76) Roggianese
77) Rosara
78) Rosciola
79) Rossanese o di Rossano
80) Rotondella
81) S Caterina
82) Santagatese
83) S Agostino
84) Sargano
85) Sessana
86) Sinopolese
87) Siracusana
88) Taggiasca
89) Terminisa
90) Tonda
91) Tonda Iblea
92) Tortiglione
93) Altre

Nella colonna della percentuale del prodotto spettante, dovrà essere indicato, in percentuale, quanto della produzione spetta al dichiarante (ad es · 100 se ad esso spetta tutto il prodotto, 50 se ad esso spetta la metà del prodotto riferito comunque sempre al numero totale di piante in produzione insistenti su tutta la particella).

Nella colonna del codice del titolo di possesso il dichiarante deve indicare a quale titolo conduce le particelle olivetate utilizzando i seguenti codici:

P = proprietario
U = usufruttario
A = affittuario
E = enfiteuta
M = mezzadro
G = titolo gratuito
C = colono
T = altre forme

Il tipo di olivicoltura prevalentemente praticato va indicato per ogni particella tramite il codice S se trattasi di coltura specializzata o tramite il codice P se trattasi di coltura promiscua.

La colonna 'prima acquisizione' va barrata nel caso si tratti di particella olivetata di azienda che presenta denuncia per la prima volta

La colonna 'Nuova acquisizione' va barrata nel caso si tratti di nuova particella olivetata che va ad aggiungersi a qualsiasi titolo (acquisto, presa in affitto, mezzadria, ecc) alle altre della stessa azienda già precedentemente denunciate.

La colonna 'Alienazione' va barrata nel caso si tratti di particelle olivetate la cui conduzione sia cessata a qualsiasi titolo (vendita, concessa in affitto, mezzadria, ecc.)

La colonna 'Variazione' va barrata se si tratta di semplice variazione rispetto ai dati già indicati nella precedente scheda oleicola

Per le cooperative, società, ed enti vari la denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante.

ALLEGATO *B*

DOMANDA DI AIUTO ALLA PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA

CAMPAGNA

IL SOTTOSCRITTO

Cognome e nome o ragione sociale

Data di nascita o di costituzione

Codice associazione di appartenenza

N° di protocollo

Cod. identificativo AIMA

Luogo di nascita

Codice fiscale / Partita IVA

Indirizzo (contrada, via, piazza e numero civico)

Comune di residenza o sede legale

Prov.

C.A.P.

chiede la corresponsione dell'anticipo ai sensi dell'art. 6 del Reg. CEE n. 3061/84, modificato dal Reg. CEE n. 928/91 del 15 aprile 1991: SI NO

	KG.		KG.		N°		N°
OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		DA CUI OLIO PRODOTTO		COME DA ALLEGATI MODD. 'F'			
OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO DELL'ACQUIRENTE		DA CUI OLIO PRODOTTO		COME DA ALLEGATI MODD. 'F'		E FATTURE	
OLIVE RACCOLTE E DESTINATE ALLA DISOLEAZIONE				QUANTITATIVO GLOBALE DI OLIO DI PRESSIONE OGGETTO DELLA PRESENTE DOMANDA DI AIUTO			KG.

DICHIARA:

— di avere presentato denuncia di coltivazione a variazione di quanto dichiarato nella denuncia di coltivazione della precedente campagna

— che non vi sono state modifiche rispetto alla precedente denuncia di coltivazione

consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni non veritiere, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie sopra fornite sono complete e conformi al vero.

Data ..../......../................ Firma dell'olivicoltore .... L'incaricato dell'acquisizione ....

ALLEGATO *C*

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

PROVINCIA

art. 5 del D.L. 21 novembre 1967, n. 1051 e successive modificazioni, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10;

Registro n.

CODICE FISCALE O PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Riquadro da compilare a cura dell'Ufficio Provinciale
CAMPAGNA OLEARIA 1991/92
Frantoio con: ☐ Riconoscimento definitivo ottenuto con D.M. del ________ ☐ *Riconoscimento concesso in via provvisoria per la campagna 1991/92*

FRANTOIO ____
(cognome e nome - denominazione o ragione sociale)

sito nel Comune di ______________________ - ______________________
(indirizzo)

______________________ proprietà ______________________
(telefono)

gestito da ____

dotato della seguente:

I - ATTREZZATURA DI IMPIANTO

n. ________ vasc. ________ *da macina a n.* ________ *molazze con capacità unitaria di carico di q.li* ____ di olive

n. ________ vasc. ________ da rimacina a n. ________ molazze

n. ________ presse o superpresse di 1ª pressione da pollici ________ di qualsiasi tipo

n. ________ presse o superpresse di 2ª pressione da pollici ________ di qualsiasi tipo

n. ________ frangitor ____ a ciclo continuo a n. ________ linee del tipo ________

Accessori (1): coclea per riempimento vasca . . . . ☐ lavatrice . . . . ☐

dosatrice automatica per pasta . . . . ☐ n. ____ separator ____ centrifug. ____ per mosto ☐

dosatrice automatica per rimacino . . . . ☐ n. ____ pomp ____ per travaso olio . . . . . ☐

n. ____ pomp ____ con complessivi corpi ____ ☐ altri ________

II - CAPACITÀ DI LAVORAZIONE

- capacità potenziale di lavorazione nelle 8 ore: quintali ________ di olive

- capacità effettiva di lavorazione nelle 8 ore: quintali ________ di olive

OBBLIGHI:

Il sottoscritto dichiara:

- di assumersi tutti gli impegni ed obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ivi compreso l'impegno di assoggettarsi a qualsiasi controllo necessario ai fini di una corretta gestione dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva;
- che la consistenza e la capacità di lavorazione dell'impianto quali risultano dalle indicazioni sopra specificate non hanno subito/hanno subito *variazioni rispetto all'ultima dichiarazione presentata all'AIMA ed al competente Ufficio Provinciale;*
- che, consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalla normativa comunitaria e nazionale per coloro che rendono dichiarazioni non veritiere, le notizie sopra fornite sono complete e conformi al vero.

Il presente registro consta di n. 90 gruppi ognuno di 4 fogli, il primo dei quali è suddiviso in 2 cedole (modelli "F") e gli altri 3 costituiscono il registro di lavorazione.

Firma del gestore del frantoio.

VISTO E TIMBRO dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione o Ufficio derivato

(1) Barrare il quadratino che interessa

________________ ________________

CAMPAGNA 1991/92

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F

0

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

PROVINCIA DI PRODUZIONE OLIVE

COGNOME, NOME E RESIDENZA DELL'ACQUIRENTE DELLE OLIVE

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	QUANTITÀ OLIVE MOLITE (1)		QUANTITÀ OLIO PRODOTTO		DESTINAZIONE OLIO (2)			
DATA	QUANTITÀ							RESTITUITO AL PRODUTTORE O ACQUIRENTE DELLE OLIVE		CEDUTO AL FRANTOIANO	
	Q.li	Kg.		Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

SANSA PRODOTTA		SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO	
Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

(1) In caso di indicazione dell'acquirente delle olive la quantità delle olive molite deve corrispondere solo alla quantità di olive vendute. - (2) La somma delle quantità indicate deve corrispondere alla quantità di olio prodotto.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro)

IL PRODUTTORE O ACQUIRENTE DI OLIVE

.... (firma)

.... (firma)

CAMPAGNA 1991/92

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F

0

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

PROVINCIA DI PRODUZIONE OLIVE

COGNOME, NOME E RESIDENZA DELL'ACQUIRENTE DELLE OLIVE

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	QUANTITÀ OLIVE MOLITE (1)		QUANTITÀ OLIO PRODOTTO		DESTINAZIONE OLIO (2)			
DATA	QUANTITÀ							RESTITUITO AL PRODUTTORE O ACQUIRENTE DELLE OLIVE		CEDUTO AL FRANTOIANO	
	Q.li	Kg.		Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg

SANSA PRODOTTA		SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO	
Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

(1) In caso di indicazione dell'acquirente delle olive la quantità delle olive molite deve corrispondere solo alla quantità di olive vendute. - (2) La somma delle quantità indicate deve corrispondere alla quantità di olio prodotto.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro)

IL PRODUTTORE O ACQUIRENTE DI OLIVE

.... (firma)

.... (firma)

CAMPAGNA 1991/92
REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

0

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | CODICE FISCALE / PARTITA IVA | PROVINCIA DI PRODUZIONE OLIVE

COGNOME, NOME E RESIDENZA DELL'ACQUIRENTE DELLE OLIVE

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	QUANTITÀ OLIVE MOLITE (1)		QUANTITÀ OLIO PRODOTTO		DESTINAZIONE OLIO (2)			
DATA	QUANTITÀ							RESTITUITO AL PRODUTTORE O ACQUIRENTE DELLE OLIVE		CEDUTO AL FRANTOIANO	
	Q.li	Kg.		Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

SANSA PRODOTTA		SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO	
Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

(1) In caso di indicazione dell'acquirente delle olive la quantità delle olive molite deve corrispondere solo alla quantità di olive vendute. - (2) La somma delle quantità indicate deve corrispondere alla quantità di olio prodotto.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) | IL PRODUTTORE O ACQUIRENTE DI OLIVE

.... (firma) | .... (firma)

COPIA PER IL FRANTOIANO

CAMPAGNA 1991/92
REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

0

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | CODICE FISCALE / PARTITA IVA | PROVINCIA DI PRODUZIONE OLIVE

COGNOME, NOME E RESIDENZA DELL'ACQUIRENTE DELLE OLIVE

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

ENTRATA OLIVE			DATA DI MOLITURA	QUANTITÀ OLIVE MOLITE (1)		QUANTITÀ OLIO PRODOTTO		DESTINAZIONE OLIO (2)			
DATA	QUANTITÀ							RESTITUITO AL PRODUTTORE O ACQUIRENTE DELLE OLIVE		CEDUTO AL FRANTOIANO	
	Q.li	Kg.		Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

SANSA PRODOTTA		SANSA RITIRATA DAL PRODUTTORE		SANSA CEDUTA AL FRANTOIANO	
Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

(1) In caso di indicazione dell'acquirente delle olive la quantità delle olive molite deve corrispondere solo alla quantità di olive vendute. - (2) La somma delle quantità indicate deve corrispondere alla quantità di olio prodotto.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) | IL PRODUTTORE O ACQUIRENTE DI OLIVE

.... (firma) | .... (firma)

DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA MENSILE

(Da trasmettere unitamente ai fogli del registro entro il 10.mo giorno del mese successivo a quello di riferimento)

In relazione alle operazioni di molitura delle olive eseguite durante il mese .... 19 ....
dichiaro le seguenti risultanze:

Totale olive molite q.li ____________

Totale olio ricavato q.li ____________
di cui:
ceduto al frantoiano q.li ____________
(Proveniente da molenda, da olive acquistate o prodotte e da olio acquistato)

Restituito al produttore o acquirente delle olive q.li ____________

Totale sansa ricavata q.li ____________
di cui:
Sansa ritirata dai produttori di olive q.li ____________

Sansa inviata al sansificio q.li ____________

Sansa utilizzata nel frantoio q.li ____________

Lettura dei contatori all'inizio del mese cui si riferisce la presente dichiarazione kw/h ____________

Lettura dei contatori alla fine del mese cui si riferisce la presente dichiarazione kw/h ____________

Attività lavorativa (riferita al numero totale di ore lavorative eseguite durante il mese ore n. ____________

Dichiaro altresì di impegnarmi a provare con idonea documentazione la destinazione sia dell'olio che della sansa di cui sono venuto in possesso a qualsiasi titolo, nonché l'impiego di manodopera utilizzata.

IL FRANTOIANO

Data ....

N.B. I dati da trascrivere devono riguardare soltanto quelli relativi al **mese di riferimento.**

91A3848

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 agosto 1991.

Modalità di pagamento mediante versamento diretto e iscrizione a ruolo di imposte dirette erariali dovute da imprese esercenti servizi di trasporto a fune, sospese ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 222.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il Servizio di riscossione dei tributi;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1990, recante disposizioni urgenti in favore delle imprese di trasporto a fune operanti con finalità turistiche in territori montani interessati da eccezionali fenomeni climatici-metereologici di carenza delle precipitazioni nevose;

Visto l'art. 1 della citata legge n. 222 del 1990 il quale dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (23 agosto 1990) e fino al 30 novembre 1990, la sospensione dei versamenti in materia di imposte dirette, dovuti anche in qualità di sostituti di imposta, nonché della riscossione mediante ruoli;

Visto in particolare il comma quarto del richiamato art. 1 della legge n. 222 del 1990, il quale stabilisce che il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni deve avvenire mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere dal 31 dicembre 1990;

Rilevato che, dopo la scadenza della sospensione, non tutte le imprese interessate hanno effettuato versamenti rateali a fronte delle imposte dovute;

Considerata, pertanto, la necessità di fissare modalità e termini di scadenza, in ordine all'effettuazione dei predetti versamenti rateali entro il 31 dicembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese esercenti il trasporto a fune che, dal 23 agosto al 30 novembre 1990, per effetto della sospensione prevista in materia di imposte dirette erariali dall'art. 1, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 222, non hanno effettuato versamenti diretti e pagamenti di carichi iscritti a ruolo, devono corrispondere le predette imposte, senza applicazione di interessi, secondo le disposizioni degli articoli che seguono.

Art. 2.

1. L'ammontare complessivo delle ritenute alla fonte non corrisposte per effetto della sospensione deve essere ripartito in quattro rate uguali scadenti ciascuna tra il primo e il quindici dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1991.

2. Il versamento delle predette ritenute deve essere effettuato utilizzando la distinta Mod. 1, Modulario F., Riscossione n. 1 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, Modulario F., Riscossione n. 11 sui quali devono essere riportati, a seconda della rata che si versa, i seguenti codici tributo all'uopo istituiti:

1218 prima rata ritenute alla fonte sospese *ex lege* 30 luglio 1990, n. 222
1219 seconda rata ritenute alla fonte sospese *ex lege* 30 luglio 1990, n. 222
1220 terza rata ritenute alla fonte sospese *ex lege* 30 luglio 1990, n. 222
1221 quarta rata ritenute alla fonte sospese *ex lege* 30 luglio 1990, n. 222

3. Per tutti i codici sopra riportati occorre indicare il gruppo «01» ed il periodo di riferimento che deve coincidere con il mese precedente a quello in cui viene eseguito il versamento di ogni singola rata.

Art. 3.

1. Le imposte Irpef, Irpeg ed Ilor, non corrisposte per effetto della sospensione, devono essere separatamente ripartite in quattro rate uguali scadenti ciascuna tra il primo e il quindici dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1991.

2. Il versamento delle singole rate di ciascuna imposta deve essere effettuato utilizzando gli stessi modelli indicati nel comma 2 del precedente art. 2; su tali modelli va riportato lo specifico codice tributo all'uopo istituito, a seconda della rata di imposta che si versa, individuato tra quelli di seguito elencati:

2140 prima rata Irpeg sospesa *ex lege* 30 luglio 1990, n. 222
2141 seconda rata Irpeg sospesa *ex lege* 30 luglio 1990, n, 222
2142 terza rata Irpeg sospesa *ex lege* 30 luglio 1990, n. 222
2143 quarta rata Irpeg sospesa *ex lege* 30 luglio 1990, n. 222

3260 prima rata Ilor sospesa *ex lege* 30 luglio 1990, n. 222

3261 seconda rata Ilor sospesa *ex lege* 30 luglio 1990, n. 222

3262 terza rata Ilor sospesa *ex lege* 30 luglio 1990, n. 222

3263 quarta rata Ilor sospesa *ex lege* 30 luglio 1990, n. 222

4125 prima rata Irpef sospesa *ex lege* 30 luglio 1990, n. 222

4126 seconda rata Irpef sospesa *ex lege* 30 luglio 1990, n. 222

4127 terza rata Irpef sospesa *ex lege* 30 luglio 1990, n. 222

4128 quarta rata Irpef sospesa *ex lege* 30 luglio 1990, n. 222

3. Con riferimento ai codici tributo sopra evidenziati, nella distinta o nel bollettino di conto corrente postale va indicato il gruppo «10» per i versamenti delle rate Irpeg, il gruppo «11» per i versamenti delle rate Ilor ed il gruppo «34» per i versamenti delle rate Irpef, nonché il periodo di riferimento, che deve coincidere con il mese precedente a quello in cui viene eseguito il versamento di ogni singola rata.

Art. 4.

Entro il 31 dicembre 1991 l'impresa interessata deve trasmettere all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio dove è stata presentata la dichiarazione quale sostituto d'imposta o per redditi propri ai sensi dei precedenti articoli, le quattro attestazioni rilasciate dal concessionario, per i versamenti effettuati allo sportello dello stesso, o dall'ufficio postale, in caso di versamento eseguito in conto corrente, relative ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle imposte Irpef, Irpeg ed Ilor.

Art. 5.

1. L'importo complessivo dei carichi tributari iscritti a ruolo non corrisposti per effetto della disposta sospensione deve essere comunicato, all'intendenza di finanza territorialmente competente in base alla dichiarazione a suo tempo prodotta per i redditi conseguiti nel 1990, mediante apposita istanza con la precisazione che trattasi di carico da rateizzare ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 222. In detta istanza l'impresa interessata deve riportare i propri dati identificativi (denominazione, indirizzo, codice fiscale e numero di contribuente) allegando copia della cartella di pagamento cui afferiscono i carichi da rateizzare.

2. La competente intendenza di finanza mediante decreto cumulativo per tutte le imprese interessate, deve disporre la ripartizione del carico tributario in due rate, aventi scadenza a settembre e novembre 1991, senza applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 6.

1. I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette o centri di servizio, ove rilevino che le imprese funiviarie, per quanto concerne le imposte corrisposte per versamento diretto, abbiano goduto di sospensione e di rateazione per carichi tributari non rientranti nell'ambito di applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 222, devono provvedere, nei termini previsti dalle vigenti norme, alla liquidazione ed iscrizione in ruolo speciale degli interessi e della sopratassa previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le stesse disposizioni legislative si applicano nell'ipotesi in cui siano omessi o ritardati i versamenti delle rate di imposta come determinate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3.

2. Le competenti intendenze di finanza, per quanto concerne i carichi iscritti a ruolo non rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 222 del 1990, devono liquidare, nei confronti delle imprese funiviarie gli interessi, per la fruita prolungata rateazione, dovuti ai sensi dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3894

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 agosto 1991

Revoca dell'ordinanza n. 537/FPC/ZA del 2 maggio 1985 concernente l'attività di consulenza e controllo sugli interventi di riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal terremoto del 17-24 ottobre 1984 nel comune di Zafferana Etnea. (Ordinanza n. 2164/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1984, n. 938;

Visto il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211;

Vista l'ordinanza n. 392/FPC/ZA del 31 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 dell'8 novembre 1984, concernente la disciplina dei criteri e modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal sisma del 17 e 24 ottobre 1984 in Zafferana Etnea;

Vista l'ordinanza n. 537/FPC/ZA del 2 maggio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1985, con la quale è stata costituita, presso la prefettura di Catania, una commissione deputata a svolgere l'attività di consulenza e controllo di cui al punto 2) della predetta ordinanza n. 392/FPC/ZA del 31 ottobre 1984;

Vista la nota n. 41842 del 30 aprile 1991 con la quale il servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile rappresenta l'opportunità di revocare la sopracitata ordinanza n. 537/FPC/ZA del 2 maggio 1985 essendosi ormai esaurite le esigenze poste a base del medesimo provvedimento;

Ritenuto che siano effettivamente venuti meno i presupposti legittimanti il protrarsi della efficacia della sopracitata ordinanza;

Dispone:

Articolo unico

L'ordinanza n. 537/FPC/ZA del 2 maggio 1985 citata nelle premesse è revocata con effetto dal 1° giugno 1991.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A3893

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 26 agosto 1991, n. **21.**

Regime di importazione di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi.

Si comunica che, in applicazione della raccomandazione CECA n. 556 del 7 marzo 1991 (G.U. CEE n. 62 dell'8 marzo 1991), la procedura per il rilascio delle «dichiarazioni d'importazione» o di autorizzazioni ministeriali per l'immissione in libera pratica di taluni prodotti siderurgici CECA, elencati nell'allegato II originari da Paesi terzi, prevede quanto segue:

1. Nella domanda per ottenere l'autorizzazione di importazione o la dichiarazione, corredata di due copie di cui una in originale:

– delle conferme d'ordine o dei contratti presentati su carta intestata firmata dai due contraenti o accompagnati da una eventuale lettera di accettazione;

– dei contratti di acquisto come sopra vistati per i Paesi a commercio di Stato, dagli uffici commerciali presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche in Italia;

– e in caso di richiesta da parte del Ministero, della fattura proforma;

l'importatore deve specificare:

a) il Paese di origine e il Paese di provenienza;

b) la designazione e l'indicazione del codice secondo la Nomenclatura combinata (v. G.U. CEE n. 247 del 10 settembre 1990);

c) il peso netto per lotto dei prodotti, in tonnellate o kg;

d) la moneta e il valore (CIF) fatturato e il relativo tasso di conversione alla data del contratto qualora sia espresso in moneta estera;

e) le caratteristiche dettagliate atte a dimostrare che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati secondo lo schema previsto dall'allegato III;

f) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e di telex del venditore;

g) il nome, l'indirizzo e il numero del telefono e di telex dell'importatore, nonché il numero di iscrizione alla camera di commercio ed il numero meccanografico di posizione commercio estero;

h) per i prodotti di cui al capitolo 72 della Nomenclatura combinata il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il numero di telex dell'eventuale acquirente finale *quando sia noto*, o altra indicazione relativa alla destinazione della merce;

i) la data e la località (ufficio di dogana) previste per l'importazione;

l) il luogo di destinazione in base al quale viene calcolato il prezzo fatturato;

m) la data del contratto d'acquisto dei prodotti nonché il numero del contratto o ogni altra indicazione fornita dal venditore per individuare la fornitura.

2. L'importatore deve fornire, inoltre, le seguenti informazioni supplementari:

A. *Per i prodotti originari e in provenienza diretta da uno dei Paesi elencati nell'allegato I (importazione diretta da Paesi terzi accordisti):*

a) la designazione commerciale dei prodotti, comprese le esatte specificazioni, per permettere di calcolare il prezzo franco consegna secondo il listino prescelto;

b) indicazione del prezzo CIF sdoganato in lire/kg; se espresso in moneta estera, il tasso di conversione utilizzato all'epoca della stipula del contratto; indicazione del prezzo reso (cioè il prezzo CIF non sdoganato + dazio doganale + sbarco + trasporto + movimentazione ecc.) *al netto dell'IVA*;

c) l'indicazione:

– del listino del produttore comunitario prescelto per il calcolo del prezzo reso e della data di tale listino;

– o, se del caso, dell'offerta del Paese terzo sulla quale è stato effettuato un allineamento indicando tutti gli elementi necessari per la sua offerta.

B. *Per i prodotti originari di uno dei Paesi elencati nell'allegato I, ma provenienti da un Paese terzo diverso da quello di origine (importazione indiretta), e per i prodotti originari di un Paese terzo, non elencato nell'allegato I:*

a) la designazione completa corrispondente a quella della lista dei prodotti soggetti ai prezzi di base in vigore;

b) il prezzo alla frontiera comunitaria CIF sdoganato e scaricato per kg, espresso nella moneta del contratto (con, se del caso, l'indicazione del tasso di conversione in lire all'epoca della stipula del contratto);

c) per i prodotti di cui al capitolo della Nomenclatura combinata 72 l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'eventuale acquirente finale se noto.

3. L'importatore deve dichiarare che non beneficierà di alcuno sconto non indicato nel contratto o nei contratti di acquisto, deve attestare l'esattezza della domanda di autorizzazione o della dichiarazione di importazione, e precisare se la domanda o la dichiarazione di importazione riguardano una analoga precedente richiesta.

Inoltre, l'importatore è tenuto, all'atto della presentazione della richiesta d'importazione, àd unire alla richiesta stessa:

– una specifica — in duplice copia — dell'operazione secondo lo schema allegato alla presente (allegato IV), completa in ogni sua parte;

– se si tratta di prodotti di seconda scelta, anche una specifica — in duplice copia — dei difetti e delle caratteristiche dei prodotti secondo la schema di cui all'allegato III. Per quanto concerne gli allegati III e IV dovranno essere consegnati debitamente datati e firmati dallo stesso soggetto giuridicamente riconosciuto o autorizzato con delega autenticata, a firmare e trattare per conto della società richiedente.

4. È considerato Paese di provenienza l'ultimo Paese terzo intermediario nel quale il prodotto in questione è stato oggetto di soste o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto.

5. Le importazioni definitive devono essere realizzate entro il termine di giorni novanta dalla data di emissione dell'autorizzazione ministeriale o della dichiarazione, secondo il caso.

6. Copia della dichiarazione o della autorizzazione d'importazione completamente o parzialmente utilizzata o inutilizzata, deve essere rispedita immediatamente alla Divisione V - Direzione generale import-export di questo Ministero: detti documenti devono essere restituiti al predetto ufficio entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza.

In caso di utilizzo parziale o totale l'importatore dovrà indicare gli estremi (numero e data) della dichiarazione doganale di importazione oppure corredarla di fotocopia della dichiarazione doganale.

7. Il rilascio di una successiva autorizzazione, proroga o dichiarazione di importazione, è subordinato al puntuale adempimento del punto 6.

Tutte le succitate disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 1991 fatte salve le restrizioni nei confronti di taluni Paesi.

La circolare n. 11/89 prorogata dalla circolare n. 46/89 è abrogata.

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO I

PAESI

Brasile	Polonia
Bulgaria	Romania
Cecoslovacchia	Ungheria

ALLEGATO II

PRODOTTI

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11

7203 90 00

7204 50 10
7204 50 90

7206 10 00
7206 90 00

7207 11 11
7207 11 19
7207 12 11
7207 12 19
7207 19 11
7207 19 15
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 31
7207 20 33
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7208 31 00
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 90 10

7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 21
7210 70 29
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39

7211 11 00
7211 12 10
7211 12 90
7211 19.10
7211 19 91
7211 19 99
7211 21 00
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 00
7213 39 00
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 10
7213 50 90

7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 91
7214 40 99
7214 50 10
7214 50 91
7214 50 99
7214 60 00

7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 90
7216 90 10

7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7218 90 50

7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19

7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31

7221 00 10
7221 00 90

7222 10 11
7222 10 19
7222 10 51
7222 10 59
7222 10 99
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30

7224 10 00
7224 90 01
7224 90 09
7224 90 15
7224 90 30

7225 10 10
7225 10 91
7225 10 99
7225 20 10
7225 20 30
7225 30 00
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10

7226 10 10
7226 10 30
7226 20 10
7226 20 31
7226 20 51
7226 20 71
7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 99 11
7226 99 31

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 80

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 10
7228 30 30
7228 30 80
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

ALLEGATO III

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

QUESTIONARIO CONCERNENTE LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI SIDERURGICI DI 2ª SCELTA

Paese: ______________________ Importatore: ______________________

Tonnellate: ______________________ Prodotto: ______________________

A) DECLASSATI

1) DIFETTI DI SUPERFICE: %

- Paglie ☐ ______
- Cricche ☐ ______
- Inclusioni superficiali ☐ ______
- Scaglia ☐ ______
- Bordi rovinati, frastagliati ☐ ______
- Ripiegature ☐ ______
- Bordino (prod. lunghi) ☐ ______
- Ossidazione ☐ ______
- Ondulazione ☐ ______
- Telescopicità (rotoli) ☐ ______
- Difetti di decapaggio ☐ ______

%

- Linee di srotolamento ☐ ______
- Graffi su acciaio ☐ ______
- Impronte ☐ ______
- Graffi di rivestimento ☐ ______
- Macchie ☐ ______
- Zebrature ☐ ______
- Zone prive di rivestimento ☐ ______
- Grumi di rivestimento ☐ ______
- Punti d'arco ☐ ______
- Fori ☐ ______
- Altri da precisare ☐ ______

2) DIFETTI INTERNI:

- Sdoppiature/Soffiature ☐ ______
- Inclusioni interne ☐ ______

3) CARATTERISTICHE CHIMICHE:

- Analisi non conforme alla norma di riferimento ☐ ______

4) CARATTERISTICHE MECCANICHE:

- Resistenza non conforme alla norma di riferimento ☐ ______
- Altri da precisare ☐ ______
- Limite elastico non conforme alla norma di riferimento ☐ ______

5) CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E/O DEL RIVESTIMENTO:

- tolleranze dimensionali non conformi alla norma di riferimento:

(PRODOTTI PIATTI)

- larghezza ☐ ______
- lunghezza ☐ ______
- spessore ☐ ______
- planarità ☐ ______
- rivestimento non conforme alla norma di riferimento ☐ ______

(PRODOTTI LUNGHI)

- diametro/larghezza ☐ ______
- ovalizzazione ☐ ______
- spessore dell'anima ☐ ______
- spessore dell'ala ☐ ______
- altezza ☐ ______
- lunghezza ☐ ______
- raddrizzatura e profilo ☐ ______

B) FUORI FORMATO E QUALITÀ NON COMMERCIALI

Rientrano nella categoria FUORI FORMATO i prodotti indicati nell'allegato I (Nuova regolamentazione prevista dalla Commissione) allorquando non presentino i difetti e le analisi fisico-chimiche dei prodotti declassati e siano venduti e consegnati in formati diversi ed eterogenei, senza nessuna garanzia o indicazione di qualità.
Le dimensioni devono essere riportate in una lista (paking list) da allegare alla domanda.
Per poter essere considerato FUORI FORMATO il quantitativo, per ogni dimensione e per uno stesso prodotto non può superare le:

- 15 TONN. MAX PER I ROTOLI A CALDO
- 5 TONN. MAX PER I RIMANENTI PRODOTTI

ALLEGATO IV

DETTAGLIO INFORMAZIONI RICHIESTE AL FINE DEL RILASCIO DI DOCUMENTI PER L'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI CECA DI CUI ALLA RACCOMANDAZIONE CECA N. 556/91

Anno 1991

IMPORTATORE ....

indirizzo ....

telefono .... telex ....

settore merceologico di appartenenza ....

VENDITORE ....

indirizzo ....

telefono .... telex ....

PRODUTTORE (se diverso dal venditore) ....

indirizzo ....

telefono .... telex ....

ORIGINE .... PROVENIENZA ....

importazione prevista alla data .... presso la dogana di ....

punto di resa CIF .... resa CIF ....

luogo di destinazione ....

numero del contratto e data ....

quantità totale del contratto: tonn. ....

condizioni di pagamento ....

prodotto ....

listino scelto per l'allineamento ....

Se la merce è di seconda scelta i motivi che giustificano il declassamento o il fuori standard vanno enumerati nell'apposita scheda.

Si dichiara sotto la propria responsabilità che gli elementi indicati corrispondono a verità

Firma Data

LOTTI	DIMENSIONI (spess. x largh. x lungh.)	QUALITÀ secondo listino scelto	QUANTITÀ	PREZZO CIF (*) (non sdog. L/Kg.)	PREZZO RESO (**)
LOTTO 1					
LOTTO 2					
LOTTO 3					
LOTTO 4					
LOTTO 5					
LOTTO 6					
LOTTO 7					
LOTTO 8					
LOTTO 9					
LOTTO 10					
LOTTO 11					
LOTTO 12					
LOTTO 13					
LOTTO 14					
LOTTO 15					

(*) Se il prezzo è in valuta straniera indicare il cambio
(**) Prezzo reso = Prezzo CIF + dazio + trasporto da punto di resa CIF a luogo di destinazione

91A3868

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifizio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C. 6837-XV-J del 22 giugno 1991 l'artifizio pirotecnico denominato: «Airport 3000» che la ditta Nanna Fireworks intende produrre nella propria fabbrica è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A3834

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 5 agosto 1991 il dott. Roberto Bernardi, piazza S. Francesco, 1/IV, Treviso, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agri-Zo.V. - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Campocroce di Mogliano Veneto (Treviso), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 aprile 1985, in sostituzione dei signori Francesco Saija, Michele Gagliardi e Maurizio Jacobi.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1991 il sig. Alfredo Maccallini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia istituto mobiliare lavori e solidarietà Nuovi Amici a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 23 marzo 1988, in sostituzione del sig. Giorgio Fumagalli, deceduto.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1991 il sig. Domenico Oropallo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Venus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 agosto 1986, in sostituzione del dott. G. Aristide Macri, deceduto.

91A3833

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di Girgenti S.p.a., in Agrigento, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 14 agosto 1991, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di Girgenti, società per azioni, con sede in Agrigento — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana in data 10 agosto 1991, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni — il prof. avv. Salvatore Maccarone è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, penultimo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

91A3866

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO
◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dolle Comunità europee.	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II.	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200